



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'udienza del 29 dicembre 2021 tenutasi con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia iscritta al n. 1972/2021 R.G.

TRA

████████████████████
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 7, presso lo studio legale dell'avv. Roberta Cappuccio, da cui è rappresentato e difeso

- ricorrente -

E

MINISTERO DELL'INTERNO

Elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Diaz n. 11, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli

- resistente -

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 02.03.2021 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, il ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Interno, chiedendo *"-Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rivalutazione dell'assegno vitalizio da € 258,23 ad € 500 mensili e per l'effetto, - condannare il Ministero dell'Interno a corrispondere al sig. ██████████, a decorrere dal 1 ° Gennaio 2006 ,l'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della Legge n. 407/1998 nella*



misura di € 500 mensili, esente IRPEF, soggetto a perequazione automatica, oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze sino al soddisfo; -condannare il Ministero convenuto alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge”.

Nello specifico, il ricorrente ha dedotto:

- a) Di essere orfano del Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, deceduto in servizio il 4.4.88 e che in tale qualità gli è stato riconosciuto con decreto del 9.9.08 e del 10.9.08 la speciale elargizione di € 200.000 e l'assegno vitalizio mensile da € 1.033;
- b) Che con decreto del 29.12.06 gli è stato altresì concesso, come orfano di vittima del dovere, l'assegno vitalizio non reversibile di € 258,23 al mese;
- c) Di aver fatto richiesta di adeguamento di tale somma a quella maggiore di € 500,00 previsto per le vittime di terrorismo, ma che il Ministero ha rigettato tale richiesta.

Ritualmente citato in giudizio, il Ministero dell'Interno si è costituito ed ha eccepito la prescrizione del diritto del ricorrente.

Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste, mentre parte resistente non ha depositato note di trattazione scritta.

Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito evidenziate.

È incontestato tra le parti il diritto del ricorrente di ricevere l'assegno mensile vitalizio in forza del dpr 243/2006: lo stesso Ministero resistente, infatti, ha già provveduto a concedere la prestazione richiesta. La materia del contendere, quindi, riguarda esclusivamente il quantum da corrispondere al ricorrente per le causali individuate.

Sul punto questo giudice ritiene di aderire all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui *“l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità -equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria”* (cfr. Cassazione civile sez. un., 27/03/2017, n.7761).

Non sussistono ragioni, infatti, per rivedere quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sua funzione nomofilattica, già recettiva dell'orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di merito, e successivamente dalla stessa sempre più consolidato.



Sentenza n. 5859/2021 pubbl. il 29/12/2021
RG n. 1972/2021

Tale interpretazione, infatti, appare l'unica rispettosa del parametro costituzionale di cui all'art. 3 Cost..

Ne deriva che l'ammontare dell'assegno vitalizio per gli orfani di vittima del dovere deve essere pari ad € 500,00, come stabilito per le vittime di terrorismo.

Una volta stabilito il diritto di parte ricorrente ad ottenere l'assegno vitalizio nell'ammontare appena determinato, è necessario affrontare l'eccezione di prescrizione proposta dal Ministero resistente.

Tale eccezione è parzialmente fondata.

Al riguardo, infatti, si osserva che è ormai pacifico in giurisprudenza che il termine di prescrizione in relazione alla quantificazione delle somme dovute a titolo di assegno vitalizio per le vittime del dovere abbia la classica durata decennale (cfr. Cassazione civile sez. VI, 03/09/2020, n.18309 secondo cui *"In tema di benefici in favore delle vittime del dovere, il diritto sulle somme pretese a titolo di rivalutazione automatica dell'assegno vitalizio mensile, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 407 del 1998, è soggetto, nel caso in cui le somme stesse non siano state poste in riscossione ovvero messe a disposizione dell'avente diritto, alla prescrizione decennale e non a quella quinquennale, atteso che quest'ultima presuppone la liquidità del credito, da intendere non secondo la nozione desumibile dall'art. 1282 c.c., ma quale effetto del completamento del procedimento di liquidazione della spesa*).

Ebbene, il decreto che ha riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere l'assegno oggetto del presente giudizio risale, per stessa ammissione del ricorrente, al 29.12.2006 di modo che, non essendo stati allegati atti interruttivi della prescrizione, devono dichiararsi prescritte le somme dovute prima del decennio antecedente la richiesta di riliquidazione della prestazione, avvenuta in data 5.10.20, con la conseguenza che la riliquidazione andrà fatta a partire dal 5.10.10.

Le spese devono essere compensate per 1/3 a fronte del parziale accoglimento dell'eccezione di prescrizione e per il resto seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto del ricorrente alla rivalutazione dell'assegno vitalizio da € 258,23 ad € 500,00 a partire dal 5.10.10;



